



Comune di Castiglione delle Stiviere
Provincia di Mantova



Regolamento

per l'occupazione temporanea di suolo pubblico con
strutture esterne per il ristoro all'aperto (dehors)

Progettisti:
ARCH. SERGIO SPAZZINI
ARCH. ROBERTO TRIVINI BELLINI
46043 Castiglione d/ Stiviere (MN) - Piazza S. Luigi, 14

Approvato con atto:

cc 74 del 30/10/2013

Timbro e firma:

Timbro e firma:

INDICE

Articolo 1	Finalità e contenuti
Articolo 2	Definizione di dehors
Articolo 3	Criteri di inserimento
	3.1 - Prescrizioni generali
	3.2 - Rapporti con gli ambiti di riferimento territoriali e urbani
	3.3 - Rapporti con il transito pedonale e la viabilità veicolare
	3.4 - Rapporti con aspetti architettonici, monumentali e ambientali
	3.5 - Rapporti con le reti tecniche
	3.6 - Rapporti con l'inserimento in aree private
Articolo 4	Superfici e dimensioni
Articolo 5	Qualità architettonica delle strutture
Articolo 6	Caratteristiche degli elementi dei dehors
	6.1 - Sedie, poltroncine e tavolini
	6.2 - Pedane
	6.3 - Ombrelloni
	6.4 - Tende a sbraccio
	6.5 - Elementi di delimitazione
Articolo 7	Procedimenti autorizzativi per l'installazione dei dehors
	7.1 - Disposizioni generali
	7.2 - Documentazione ed elaborati
Articolo 8	Durata e rinnovo dell'autorizzazione
	8.1 - Durata
	8.2 - Rinnovo
Articolo 9	Sospensione e revoca dell'autorizzazione
	9.1 Sospensione
	9.2 Revoca dell'autorizzazione
	9.3 Decadenza automatica e rinuncia
	9.4 Decadenza dichiarata
Articolo10	Manutenzione degli elementi e dell'area occupata
Articolo11	Risarcimento danni
Articolo12	Sanzioni e misure ripristinatorie
Articolo13	Norme transitorie
Articolo14	Rinvio ad altre norme

ART. 1 - FINALITÀ E CONTENUTI

Il presente regolamento disciplina la realizzazione dei *dehors* su aree pubbliche, stabilendone le caratteristiche tecniche degli elementi in relazione ai contesti urbani di riferimento, per contribuire alla riqualificazione degli spazi pubblici, e alla valorizzazione dell'ambiente urbano, definendo in particolare:

- a) le procedure autorizzatorie per l'installazione dei *dehors*;
- b) le regole dimensionali per l'installazione dei *dehors*;
- c) le qualità architettoniche delle strutture.

Il " Regolamento per l'occupazione temporanea di suolo pubblico con strutture esterne per il ristoro all'aperto (*dehors*)" integra e meglio definisce il " Testo unico delle entrate tributarie comunali".

ART. 2 - DEFINIZIONE DI DEHORS

Ai fini del presente regolamento, per *dehors* si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, singoli o aggregati, disposti temporaneamente in modo adeguato ed armonico sul suolo ed organizzati, secondo regole che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi, sulla base della morfologia, del decoro, della loro interazione con la circolazione veicolare e pedonale, in modo da delimitare ed arredare in maniera organica e funzionale uno spazio prevalentemente destinato alla somministrazione di cibi e bevande, complementare ad un esercizio pubblico (bar o ristorante).

L'installazione dei *dehors* può essere consentita anche ad altre tipologie aziendali, qualora prevista da specifiche disposizioni regolamentari o normative o ritenuta di fondamentale necessità, fermo restando la rispondenza alle presenti norme regolamentari.

Gli elementi dei *dehors*, in diversa combinazione, sono classificati come di seguito indicato:

- a) arredi di base quali tavoli, sedie, poltroncine e simili
- b) elementi complementari di copertura e riparo con struttura indipendente, quali tettoie, copertura a pergola, gazebo, strutture chiuse
- c) elementi accessori quali: elementi di delimitazione verticale, pedane, ombrelloni, tende a sbraccio.

I manufatti realizzati non costituiscono superficie utile o coperta né volume in relazione agli indici urbanistico edilizi; la loro installazione deve essere, comunque, eseguita in conformità ai contenuti del presente regolamento, alle disposizioni comunali, al Codice Civile e al Codice della Strada, oltre all'autorizzazione da parte della competente Soprintendenza, ove previsto.

Nei *dehors* non sono ammessi magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi.

ART. 3 - CRITERI DI INSERIMENTO

3.1 - Prescrizioni generali

I *dehors* si inseriscono in ambiti urbani di varia tipologia e devono rispettare i criteri e parametri stabiliti in questo regolamento.

I *dehors* non devono costituire barriere architettoniche per il transito veicolare e pedonale, non devono intralciare l'accesso agli edifici e devono rispettare il Codice della Strada, le norme igieniche e di sicurezza pubblica, nonché gli aspetti architettonici, monumentali e ambientali, le reti tecniche e le specifiche prescrizioni relative all'inserimento nei diversi tipi di ambiti urbani di riferimento.

In ogni caso nei centri storici deve ritenersi esclusa l'apposizione di ogni genere di messaggio pubblicitario, ad eccezione del nome e/o logo dell'esercizio.

3.2 - Ambiti di collocazione dei dehors e caratteristiche

In relazione alla regolamentazione dell'inserimento dei *dehors*, il territorio comunale è stato suddiviso in due principali aree di riferimento, distinte secondo la qualità del contesto urbano:

1. Centro Storico del capoluogo (zona omogenea A del PGT - nuclei di antica formazione);
2. restante territorio comunale esterno al centro storico del capoluogo.

In considerazione dei diversi valori ambientali, storici, architettonici, che caratterizzano il nucleo di antica formazione del capoluogo, sono stati individuati, al suo interno, i seguenti ambiti, meglio indicati nella cartografia allegata (Tav. A – B - C):

- **Ambito 1** : Piazza Ugo Dallò con Via Pretorio e Piazza S. Luigi
- **Ambito 2** : Via Marconi, Via Chiassi, Via Garibaldi, Via Ordanino, Via Cesare Battisti e Viale Maifreni.

La collocazione dei *dehors* e le loro caratteristiche sono disciplinate, all'interno degli Ambiti 1 e 2, secondo le modalità descritte negli elaborati grafici allegati (Tav. D-E).

Nelle restanti vie del nucleo di antica formazione, all'esterno degli ambiti individuati, vista la limitata estensione delle aree occupabili e le limitazioni imposte dal sistema circolatorio veicolare e pedonale, non è ammesso in linea di massima l'inserimento dei *dehors*.

E' tuttavia prevista, per casi specifici non classificati, la valutazione delle richieste

da parte della Commissione per il Paesaggio e degli organi competenti.

Per le richieste di collocazione dei *dehors* nel restante territorio comunale, all'esterno della zona omogenea A del PGT individuata, sono da privilegiarsi le modalità e le caratteristiche degli elementi descritti negli elaborati grafici allegati (Tav. D-E), ma sono comunque ammesse anche altre tipologie da valutarsi da parte della Commissione per il Paesaggio e degli organi competenti.

3.3 - Rapporti con il transito pedonale e la viabilità veicolare

L'inserimento dei *dehors* non deve impedire il regolare transito pedonale lungo i marciapiedi o nelle aree destinate al transito pedonale anche in relazione a quanto previsto dal vigente Codice della Strada.

A questo fine, nel caso di occupazione dei marciapiedi, deve essere assicurato uno spazio libero per il passaggio pedonale.

In corrispondenza della zona di transito in prossimità del *dehors*, lo spazio di passaggio deve essere libero da qualsiasi tipo di ostacolo quali alberature, pali o elementi tecnici di pertinenza degli enti erogatori di servizi o cordoli, al fine di garantire la continuità del percorso pedonale.

I *dehors*, di norma, devono essere ubicati in prossimità dei fabbricati, sempre che tale zona non costituisca già itinerario naturale del transito pedonale.

I *dehors* potranno essere collocati in aree destinate a parcheggio, previo assenso dell'Ufficio comunale competente e nel rispetto delle norme contenute nel Codice della strada.

L'area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici.

I *dehors* devono, in ogni caso, lasciare libera un'adeguata corsia carrabile per i mezzi di servizio e di soccorso.

In corrispondenza di attraversamenti pedonali deve essere mantenuta libera un'area destinata al transito pedonale.

I *dehors* non devono interferire né con gli accessi pedonali agli edifici o ai passaggi, né con gli affacci di vetrine di soggetti terzi.

In corrispondenza di accessi carrai il *dehors* non deve costituire ostacolo al regolare transito dei veicoli e non deve limitare il campo visivo necessario per eseguire le manovre in piena sicurezza.

In caso di immissione diretta sulla via, deve essere mantenuto libero uno spazio di **mt. 1,50** su ciascun lato, oltre alla larghezza del passaggio carraio.

Nelle situazioni di particolare pericolosità, quali ad esempio, limitata larghezza delle

vie, presenza di curve o incroci o elevati volumi di traffico, l'Amministrazione può, nell'ambito del procedimento autorizzativo, a suo insindacabile giudizio, prescrivere l'aumento nella misura necessaria le distanze indicate nei precedenti commi.

3.4 - Rapporti con aspetti architettonici, monumentali e ambientali

Per i *dehors* che insistono su aree soggette a vincolo architettonico o ambientale, diretto o riflesso, è necessario, prima della loro installazione, il nulla-osta della Soprintendenza ai Beni Artistici e Architettonici.

I *dehors* non devono occultare la vista di targhe, lapidi, cippi commemorativi, tabernacoli, oppure costituire elemento di disturbo di altri elementi architettonici e monumentali di rilevanza storico-religiosa.

3.5 - Rapporti con le reti tecniche

Non sono ammesse interferenze con reti tecniche pubbliche o con elementi di servizio tali da ostacolarne il corretto funzionamento, utilizzo, o manutenzione.

ART. 4 - SUPERFICI E DIMENSIONI

La superficie del *dehors* è definita dalla proiezione a terra dei piani verticali comprendenti all'interno tutte le sagome e qualsiasi eventuale elemento a sbalzo del *dehors*.

Nel caso di *dehors* privo di chiusura laterale, la sagoma è definita dalla superficie della pedana o dal perimetro massimo all'interno del quale è compresa la proiezione sul terreno di sedute e tavoli.

Le dimensioni massime e minime dei *dehors* sono definite in base ai seguenti criteri:

- I *dehors* devono essere attigui all'esercizio e non possono eccedere il tratto di facciata interessato dall'attività commerciale a cui si riferiscono; per motivate situazioni, esclusivamente nelle zone soggette a limitazioni di traffico, può essere ammesso il posizionamento delle strutture sul lato opposto della strada, valutandola in relazione alla situazione di traffico ed alle caratteristiche di decoro del luogo di inserimento.
- é possibile occupare un maggior fronte rispetto al tratto di facciata interessato dall'attività commerciale previo consenso dei frontisti aventi diritto.
- L' altezza deve essere rapportata con l'intorno architettonico in cui il *dehors* si inserisce e deve rispettare eventuali decori e cornici esistenti, che non devono

essere nascosti. In ogni caso l'altezza massima al colmo non può essere superiore a **ml 3.40**, mentre quella minima non potrà essere inferiore a **ml 2,20**.

ART. 5 - QUALITÀ ARCHITETTONICA E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE STRUTTURE

La progettazione dei *dehors* dovrà necessariamente riferirsi a criteri di massima compatibilità architettonico-ambientale dei nuovi manufatti con il contesto urbano esistente, ricercando la massima integrazione con le caratteristiche consolidate del luogo.

Le scelte progettuali dovranno riferirsi a tipologie, modelli e materiali appropriati al luogo, con particolare attenzione alle scelte dei colori.

Dovrà essere valutato con particolare attenzione l'inserimento di *dehors* che possano interferire con la percezione di elementi o scorci particolarmente significativi dell'ambiente cittadino.

Il progetto dovrà essere improntato alla massima leggerezza e trasparenza.

Tutte le strutture e gli elementi costituenti i *dehors* dovranno essere smontabili e facilmente rimovibili.

I *dehors* e l'area occupata, dovranno essere tenuti in perfette condizioni di manutenzione e di pulizia in modo da garantire un ottimo risultato estetico e la sicurezza e l'incolumità delle persone.

I *dehors* dovranno essere attrezzati con appositi contenitori di rifiuti in materiale analogo a quelli degli arredi.

I *dehors* e tutti i loro componenti dovranno essere costruiti nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti.

ART. 6 – TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI DEI DEHORS

6.1 - Sedie, poltroncine e tavolini

Tavolini e sedie dovranno essere coordinati, in foggia tradizionale e design essenziale. I materiali ammessi sono: struttura leggera in metallo, preferibilmente verniciato opaco colore ruggine o grigio antracite, legno naturale, in colori naturali, preferibilmente scuri, vimini. Gli elementi in tessuto dovranno essere in tinta unita colore bianco/ecru.

Sono tassativamente escluse le materie plastiche termostampate e/o pubblicizzate.

Potranno essere proposte altre soluzioni di design, che però saranno comunque soggette al parere della Commissione per il Paesaggio.

Gli elementi di arredo sopra indicati dovranno essere preferibilmente impilabili.

6.2 – Pedane

Negli ambiti 1 e 2 (con esclusione del casp “E” – Ambito 2) le pedane, ove sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico e ambientale sono vietate. Potranno essere ammesse, attraverso richiesta di DEROGA motivata, ove si riscontrino situazioni particolarmente disagiati (punti di confluenza acque meteoriche, pavimentazioni difficilmente pedonali, ecc.).

In ogni caso, dovrà essere garantita l'ispezionabilità di pozzetti, caditoie ed altri manufatti pubblici, ove – per motivi tecnici – non ne sia espressamente vietata dall'Amministrazione la loro copertura.

E', inoltre, vietato il taglio e la costipazione delle radici affioranti, che dovranno essere conservate ed assunte quale vincolo di progettazione.

Ove ammesse, le pedane e gli eventuali elementi a protezione e delimitazione, non dovranno avere un'altezza, dal suolo su cui posano, minore o uguale a cm 15 ed ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche.

Le pedane dovranno essere realizzate con struttura modulare facilmente smontabile e chiuse fino a terra in modo da evitare accumuli di sporcizia ed assicurare il naturale deflusso delle acque piovane nelle caditoie esistenti.

Nel Centro Storico dovranno essere stilisticamente inserite e poco invasive; per il rivestimento delle pedane è obbligatorio l'uso del legno e con eventuali elementi metallici colore ruggine, mentre nelle zone esterne al centro storico sono ammessi anche rivestimenti metallici, non lucidi, gomme o altro materiale sintetico purché non liscio.

6.3 – Ombrelloni

Nel Centro Storico gli ombrelloni dovranno essere di forma quadrata, rettangolare, o poligonale, in tessuto di cotone, impermeabile, antimuffa e ignifugo, di colore chiaro naturale o ecru, in tinta unita, con esclusione di materiali sintetici; è obbligatoria la tipologia caratterizzata da una solida struttura con telaio e supporto in legno; dovranno essere richiudibili nelle ore di chiusura dell'esercizio e in caso di vento.

La proiezione al suolo degli ombrelloni potrà superare i limiti dell'area data in concessione per un massimo di 50 cm lineari.

Gli ombrelloni dovranno essere ancorati ad appositi basamenti e le punte delle stecche dovranno avere un'altezza minima di ml 2,20 dal suolo.

Sugli ombrelloni non sarà consentito apporre messaggi pubblicitari ad eccezione

del nome dell'attività.

Questa tipologia risulta adeguata per tutti gli ambiti territoriali.

6.4 - Tende a sbraccio

Le tende a sbraccio sono costituite generalmente da uno o più teli retrattili in tessuto o materiali similari, posti all'esterno degli esercizi commerciali, e prive di punti di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata.

Nel Centro Storico dovranno essere realizzate in tela o tessuto acrilico, obbligatoriamente di colore chiaro tipo ecru a tinta unite, ignifugo, impermeabile e antimuffa; nel restante territorio è ammesso anche il PVC.

Differenti colorazioni sono consentite solo previo accordo con l'Amministrazione Comunale.

L'occupazione dovrà realizzarsi, di norma, in corrispondenza dell'esercizio del concessionario, previo nulla osta della proprietà dello stabile.

Nelle aree e negli edifici vincolati, queste potranno essere concesse previo nulla osta della competente Soprintendenza ai Beni Architettonici.

L'altezza minima dal suolo di questi manufatti non dovrà essere inferiore a ml 2,40 e l'eventuale presenza di mantovane frontali e/o laterali è consentita purché siano ad una distanza minima dal suolo pari a ml 2,20 (Rif. Regolamento Edilizio Comunale).

Gli aggetti delle tende che insistono sui marciapiedi non potranno superare i **ml 2,50**, senza superare comunque il bordo del marciapiede se di profondità inferiore.

In casi particolari, riguardanti solamente esercizi di somministrazione prospicienti ampi spazi pedonali, la sporgenza massima della tenda, misurata nella sua proiezione al suolo, potrà essere estesa in misura proporzionale alle facciate ed al contesto.

Sulle tende non è consentito apporre messaggi pubblicitari ad eccezione del nome dell'attività.

6.5- Coperture

Le coperture dovranno essere di norma del tipo a padiglione modulare, realizzate in tessuto naturale teso di colore chiaro tipo ecru a tinta unita, ignifugo, impermeabile e antimuffa.

Le strutture di sostegno, dovranno essere autoportanti e realizzate con profili metallici, di sezione ridotta al minimo necessario, verniciate preferibilmente in colore ruggine, grigio antracite o bianco.

Le delimitazioni per la protezione dagli agenti atmosferici potranno essere realizzate mediante due soluzioni, in alternativa fra loro:

- mediante l'utilizzo di pannelli trasparenti, realizzati con materiale antiurto, di altezza predeterminata e comunque non superiore **cm. 160** dal piano di calpestio, posti in alternativa o ad integrazione delle soluzioni di delimitazione del perimetro con contenitori e verde. La soluzione con pannelli trasparenti è ammessa con le seguenti tipologie di copertura:

-coperture a padiglione;

- ombrelloni con sostegno centrale;
- ombrelloni a sbalzo con sostegno laterale;
- falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura senza montanti d'appoggio;

- mediante membrane in pvc o materiale simile comunque trasparente ed incolore, completamente avvolgibili su se stesse,

Le membrane potranno essere collocate in continuità con la copertura anche se da essa distinte.

Tale soluzione sarà ammessa, unicamente, in combinazione con le seguenti tipologie di copertura:

- falda tesa con aggancio alla muratura e montanti d'appoggio;
- copertura a padiglione;

In tutti gli ambiti dovrà, comunque, essere regimentata la raccolta delle acque meteoriche, nonché la loro canalizzazione e deflusso.

L'uso di materiali alternativi dovrà essere giustificato da particolari motivi compositivi con riguardo a tipologie esistenti all'intorno.

6.6 - Elementi di delimitazione

Gli elementi di delimitazione sono quei manufatti atti ad individuare gli spazi in concessione, quali balaustre, fioriere, pannelli paravento o simili.

Nelle aree del Centro Storico (Ambiti 1 e 2) le transenne dovranno avere un'altezza massima di **ml. 0,90** ed essere realizzate con struttura metallica verniciata preferibilmente in colore ruggine, o grigio antracite e pannelli in vetro antinfortunistico trasparente.

Le recinzioni dovranno garantire la percezione visiva complessiva dello specifico contesto urbano, per cui, se costituite da uno o più telai accostati, dovranno avere gli elementi strutturali di sezione contenuta.

Le fioriere dovranno essere costituite da vasi ravvicinati, di dimensioni contenute, non costituenti pericolo o intralcio alla circolazione, adornate con piante o essenze floreali prive di spine e mantenute a regola d'arte.

Le fioriere abbandonate, rotte, con essenze morte dovranno essere immediatamente rimosse da parte di coloro che le hanno posizionate.

Nelle aree del Centro Storico (**Ambiti 1 e 2**), saranno ammesse solo fioriere metalliche colore ruggine, a forma geometrica semplice, ad integrazione e in continuità con le fioriere già esistenti sul territorio.

Nelle zone esterne al centro storico saranno ammesse anche altre tipologie , privilegiando comunque l'uso di materiali naturali e/o metallici con finitura opaca.

Le fioriere non dovranno presentare scritte pubblicitarie, mentre gli altri tipi di recinzione potranno riportare solo il nome e/o il logo dell'esercizio, purché di dimensioni contenute o con scarso contrasto cromatico.

Nelle zone esterne al centro storico saranno ammessi graticci con rampicanti.

ART. 7 - PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI PER L'INSTALLAZIONE DEI *DEHORS*

7.1 - Disposizioni generali

L'installazione di nuovi *dehors* e/o l'adeguamento di strutture preesistenti, è subordinata alla preventiva autorizzazione comunale.

Al fine di ottenere l'autorizzazione, il richiedente deve procedere ai versamenti previsti dalle norme vigenti, con particolare riferimento a quanto stabilito dal " Testo Unico delle entrate tributarie comunali".

Le istanze relative a progetti di *dehors* con struttura da posizionare al suolo (pedane, gazebo, ecc.), devono essere soggette al parere della Commissione per il Paesaggio.

Nel caso in cui il *dehors* sia composto esclusivamente da sedie e tavoli ed ombrelloni è richiesta solamente l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

7.2 - Documentazione ed elaborati

Le istanze di autorizzazione per i *dehors* con struttura da posizionare al suolo (pedane, gazebo, ecc.), devono essere corredate da

- a) estratto catastale (scala 1: 1000) ed estratto di P.G.T. con individuazione dell'area d'intervento;
- b) gli elaborati grafici in scala 1:50 (pianta, prospetti, 2 sezioni, dettagli necessari scala minima 1:10, una rappresentazione prospettica a colori o un rendering con l'inserimento del progetto nel contesto urbano);
- c) la relazione tecnica descrittiva, con particolare riferimento: ai materiali, ai colori ed ai vari elementi strutturali utilizzati;

- d) la documentazione fotografica a colori (formato minimo 10 x 15) relativa allo stato del luogo, opportunamente estesa alle aree circostanti a quella d'intervento;
- e) il nulla osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura sia posta a contatto dell'edificio;
- f) l'autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio.
- g) copia dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione;
- h) l'autocertificazione dei versamenti COSAP relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione);
- i) ove richiesto, autorizzazione della Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio.

Per *dehors* costituiti esclusivamente da sedie, tavolini e ombrelloni, le istanze di autorizzazione devono essere corredate dalla documentazione di cui ai sopra indicati punti "d", "f", "g", "h", "i", e dalla documentazione fotografica a colori (formato minimo 10 x 15) relativa ai singoli elementi da inserire (sedie, tavolini, ombrelloni, elementi di delimitazione, ecc.) o da apposito catalogo a colori dal quale desumere gli elementi che si intendono proporre.

I termini per la definizione del procedimento amministrativo sono quelli indicati nel Regolamento Comunale del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche

Art. 8 - Durata e rinnovo dell'autorizzazione

8.1 - Durata

L'autorizzazione di cui al precedente art. 7 è concessa per un periodo massimo di **ventiquattro mesi**, e può essere rinnovata prima dello scadere della stessa.

Allo scadere definitivo del termine il *dehors* deve essere completamente rimosso ed il suolo deve essere riportato alle condizioni originarie.

Non è ammessa la permanenza di alcun genere di manufatto od opera da considerarsi quale predisposizioni per strutture o impianti che non sia stata esplicitamente consentita nell'autorizzazione.

Nel caso vi sia la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico da parte degli enti istituzionalmente competenti, si applicheranno le disposizioni di cui al successivo art. 9.

Per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione può anche non essere rinnovata; in tal caso il soggetto preposto al suo rilascio provvede ad avvisare il titolare dell'esercizio pubblico dell'impossibilità di rinnovo.

Per motivi di interesse pubblico il Comune può richiedere di apportare modifiche ai

dehors già autorizzati.

8.2 - Rinnovo

Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione già rilasciata, il richiedente è obbligato a conformarsi al presente regolamento. Fa testo quanto disposto dal Regolamento Comunale del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche.

ART. 9 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

9.1 - Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione è **sospesa** con provvedimento del soggetto preposto al suo rilascio nei seguenti casi:

- a) sono state apportate sensibili modificazioni alle strutture fisse e alla tipologia degli arredi autorizzati rispetto al progetto approvato;
- b) gli impianti tecnologici non risultano conformi alla normativa vigente;
- c) la mancata manutenzione alle strutture comporta nocumento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengono meno le condizioni igienico-sanitarie;
- d) nella località interessata devono essere effettuati lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative da parte del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di autorizzazione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione deve avvenire con 15 giorni di preavviso;
- e) devono essere effettuati lavori di pronto intervento che rendono necessaria la rimozione immediata degli arredi. In tal caso la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture.

I costi sono a carico del concessionario.

Il provvedimento di cui al comma 9.1 è adottato dal soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione

della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

In tutti i casi di sospensione, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata può riprendere solo successivamente all'accertamento della decadenza dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione; il Comune si riserva di adottare provvedimenti che possono comportare una rimozione parziale degli arredi.

Allo scadere del termine dell'autorizzazione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del *dehors*.

9.2 - Revoca dell'autorizzazione

In aggiunta a quanto definito nel Regolamento Comunale del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche l'autorizzazione è **revocata** qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) le attività svolte sull'area sono causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo è accertato dalle autorità competenti;
- b) reiterazione delle violazioni di cui al precedente art. 9.1;
- c) motivi di interesse pubblico derivanti da necessità di manutenzione del suolo pubblico o di nuovo e diverso utilizzo dello stesso. In tal caso l'autorizzazione di cui all'art.6 è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al suo rilascio che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso ad avvenuta approvazione del progetto relativo. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.

Tale provvedimento è adottato dal soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

9.3 - Decadenza automatica e rinuncia

Fa testo quanto disposto dal Regolamento Comunale del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche

9.4 - Decadenza dichiarata

Fa testo quanto disposto dal Regolamento Comunale del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche

ART. 10 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. E' obbligatorio mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in condizione di pulizia, di sicurezza e decoro, rispettando le caratteristiche tecnico estetiche per le quali è stato autorizzato
2. Tutti gli elementi costitutivi dei *dehors* devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti di ulteriori teli di protezione, graticci di delimitazione e comunque altri oggetti non autorizzati.
3. Il provvedimento di cui al precedente art.7 non costituisce autorizzazione ad effettuare altri interventi sull'area occupata e sui servizi a rete esistenti, sulle adiacenti aree comunali escluse dal provvedimento.

ART. 11 - RISARCIMENTO DANNI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il *dehors*, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute.

ART. 12 - SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste da altre disposizioni dei regolamenti comunali, saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.
2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con *dehors*, senza la prescritta autorizzazione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, saranno applicate le misure sanzionatorie previste dal Regolamento Comunale del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.
3. L'organo accertatore deve intimare nel verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 5 giorni, e trasmettere la corrispondente segnalazione

al Servizio che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Servizio competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8 del presente regolamento, emette un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture abusivamente installate entro cinque giorni. Qualora il gestore dell'esercizio cui il *dehors* è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. L'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova autorizzazione per l'anno successivo.

4. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione.

ART. 13 - NORME TRANSITORIE

I *dehors* già installati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere adeguati allo stesso alla scadenza dell'autorizzazione.

ART. 14 – RINVIO AD ALTRE NORME

In caso di incompatibilità, le disposizioni contenute nel “ Testo Unico delle entrate tributarie comunali” prevalgono sul presente Regolamento.
